

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 dicembre 2019, in Roma

tra

TI Sparkle S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, unitamente alle RSU Sparkle

Premesso che

- le Parti intendono salvaguardare la capacità competitiva dell'Azienda migliorandone l'efficienza operativa e la produttività del lavoro, individuando al contempo soluzioni orientate a realizzare la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale;
- con gli accordi del 9 gennaio 2019 e 4 dicembre 2019 TIM S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento nazionale RSU TIM hanno dato attuazione agli impegni assunti l'11 giugno 2018 con l'Accordo siglato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di secondo livello di contrattazione. In particolare, con l'accordo del 9 gennaio 2019 sono state individuate nuove modalità operative per garantire la programmazione e la fruizione delle spettanze di ferie, la fruizione totale dei permessi annui retribuiti entro l'anno di maturazione degli stessi;
- Le Parti con la presente intesa intendono avviare un analogo percorso per TI Sparkle S.p.A..

le Parti convengono quanto segue

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like S.P., G. P., and others.]

1 Ferie

1.1 A far data dal 1 gennaio 2020, per tutto il personale di TI Sparkle S.p.A. la spettanza annua di ferie è pari a quella prevista dall'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 1 febbraio 2013, di seguito CCNL.

1.2 Le ferie devono essere fruito entro l'anno di maturazione, previa programmazione e compatibilmente con le esigenze di servizio. Tale programmazione è esigibile dall'Azienda nelle modalità e nei tempi di seguito specificati.

1.3 Per tutto il personale TI Sparkle S.p.A. almeno tre settimane di ferie dovranno essere pianificate e comunicate tramite *e-mail* aziendale dal dipendente al diretto responsabile entro e non oltre il 30 aprile e fruito nel periodo gennaio - settembre di ciascun anno, previo inserimento del relativo giustificativo nei sistemi informativi dedicati (ad es. ESS). Eventuali esigenze di fruizione precedenti alla presentazione della pianificazione saranno valutate secondo le consuete modalità autorizzative.

1.4 Peculiari, programmate, motivate esigenze tese ad una eventuale diversa collocazione temporale rispetto a quanto previsto al punto precedente, relative comunque ad un periodo non inferiore a due settimane continuative, potranno essere eccezionalmente oggetto di valutazione da parte dell'Azienda. In tal caso la richiesta dovrà essere tempestivamente inserita nei sistemi aziendali e a seguito di approvazione da parte del diretto responsabile non sarà più modificabile.

1.5 Ove, per esigenze di servizio, la pianificazione delle ferie comunicata dal dipendente al proprio responsabile non possa essere approvata in tutto o in parte, il responsabile diretto ne darà formale riscontro al dipendente interessato entro dieci giorni di calendario dalla ricezione della stessa con l'indicazione dei periodi alternativi nei quali, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto degli eventuali desideri del lavoratore, il dipendente potrà collocare la nuova pianificazione delle ferie.

1.6 Le restanti giornate di ferie, comprensive di quelle eventualmente non fruito in quanto non autorizzate dall'Azienda per ragioni di servizio, saranno programmate dal dipendente entro e non oltre il 30 settembre e fruito nel periodo compreso tra ottobre e dicembre.

1.7 Nell'ipotesi in cui il dipendente non provveda alla programmazione delle ferie, ovvero laddove la programmazione delle stesse sia stata comunicata senza dar corso alla successiva fruizione nei termini sopra indicati, l'Azienda comunicherà allo stesso la collocazione delle giornate di ferie non fruito con i relativi termini di adempimento.

1.8 Fermo restando l'obbligo di fruizione entro l'anno di maturazione, il dipendente potrà, a fronte di necessità personali sopravvenute e compatibilmente con le esigenze aziendali, richiedere la modifica delle pianificazioni già approvate.

1.9 In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità, le giornate di ferie eccezionalmente non fruito nell'anno di maturazione dovranno essere prontamente godute al rientro in servizio del dipendente.

2 Ferie ex Accordo 11 giugno 2018

2.1 Ferma restando la spettanza annua dei giorni di ferie prevista dal CCNL TLC di cui al punto 1.1, in analogia a quanto previsto in TIM S.p.A. con l'Accordo del 11 giugno 2018, a far data dal 1° gennaio 2020 al personale di TI Sparkle S.p.A. saranno riconosciute due giornate aggiuntive a titolo di "Ferie ex accordo 11 giugno 2018" in ragione d'anno, sulla base dei criteri di maturazione di cui all'art. 31 del vigente CCNL.

2.2 Le "Ferie ex Accordo 11 giugno 2018" devono essere richieste, pianificate e fruito dal dipendente con le medesime modalità di cui al precedente capitolo 1 "Ferie".

3 Permessi annui retribuiti

3.1 A far data dal 1 gennaio 2020, al personale di TI Sparkle S.p.A. con rapporto di lavoro *full time* sono riconosciute - in ragione d'anno e dell'effettivo servizio prestato - 32 ore di permesso annuo retribuito, in sostituzione delle festività religiose soppresse ex *Lege* n. 54/1977.

3.2 Tali permessi devono intendersi riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

3.3 I permessi devono essere richiesti dal dipendente con congruo anticipo e autorizzati dall'Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo minimo di fruizione dei permessi annui retribuiti è pari a 15 minuti continuativi; permessi di durata superiore saranno pari alla durata effettiva dell'assenza.

3.4 L'effettiva fruizione della spettanza deve essere assicurata entro l'anno di maturazione, contemperando l'esigenza aziendale di programmazione delle attività con le esigenze personali dei lavoratori.

4 Permessi retribuiti individuali

4.1 Dal 1 gennaio 2020 al personale *full time* di TI Sparkle S.p.A. - in luogo del regime economico e normativo di cui all'art. 28 comma 7 del vigente CCNL previsto per la festività del 4 novembre - saranno riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di "permessi retribuiti individuali" in ragione d'anno.

4.2 Tali ore sono riproporzionate nei confronti del personale assunto o cessato dal servizio in corso d'anno, nonché del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

4.3 Tali permessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre del medesimo anno secondo la disciplina di cui al precedente capitolo 3 "Permessi annui retribuiti".

5 Conto ore individuale

5.1 Eventuali permessi annui retribuiti e permessi retribuiti individuali che risultassero eccezionalmente non fruiti al 31 dicembre dell'anno di maturazione confluiranno nel conto ore individuale. Tale residuo non sarà più nella disponibilità del dipendente né potrà essere monetizzato e l'Azienda ne disporrà la relativa fruizione inderogabilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione.

5.2 Esclusivamente a valere per l'anno 2020, eventuali residui presenti nel Conto ore individuale al 1 gennaio 2020 potranno essere fruiti dal lavoratore entro il 30 giugno 2020. Oltre tale data, eventuali ulteriori residui non saranno più nella disponibilità del dipendente né potranno essere monetizzati e l'Azienda ne disporrà la relativa fruizione inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020.

5.3 In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità, le ore di permesso eccezionalmente non fruito nell'anno di maturazione dovranno essere prontamente godute al rientro in servizio del dipendente.

6 Bonus fruizione spettanze

6.1 Ai lavoratori che fruiscano nell'anno di competenza/maturazione delle intere spettanze previste dal presente Accordo (capitoli 1, 2, 3 e 4), saranno riconosciute 4 ore di permesso retribuito individuale a titolo di "bonus fruizione spettanze".

6.2 Tali ore sono riproporzionate nei confronti del personale assunto in servizio in corso d'anno, nonché del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

6.3 Il "bonus fruizione spettanze" dovrà essere fruito entro il 31 dicembre del medesimo anno di riconoscimento, secondo la disciplina di cui ai precedenti capitoli 3 e 5 del presente Accordo.

6.4 La previsione di cui al presente capitolo troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2021 con riferimento alle spettanze del 2020.

6.5 Il "bonus fruizione spettanze" non sarà riconosciuto laddove la fruizione degli istituti di cui ai capitoli 1 e 2 del presente Accordo sia avvenuta, totalmente o parzialmente, a seguito di programmazione da parte dell'Azienda.

7 Permessi a recupero

7.1 Come fattore di modernizzazione delle organizzazioni e di flessibilizzazione dei processi produttivi, l'Azienda conferma la volontà di individuare possibili azioni da mettere in campo per generare un contesto lavorativo favorevole ai propri dipendenti volto a rafforzare il rapporto fiduciario e di collaborazione, il senso di responsabilità e autodisciplina che caratterizzano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nella convinzione che le persone siano un asset prioritario grazie al quale è possibile il raggiungimento di livelli di efficienza e produttività sempre più competitivi.

Al riguardo le Parti convengono quanto segue:

- a) I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con livello inquadramentale fino al 5° (ivi compreso il livello retributivo 5°S) - ovvero il restante personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione - possono fruire di permessi a recupero, secondo i massimali annuali di cui al presente paragrafo, compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere nei tre mesi di calendario successivi alla mancata prestazione.
- b) Il monte ore di permessi a recupero è pari a 24 ore annuali per il personale full time, da riproporzionare per il personale part time. Nel caso di assunzione in corso d'anno, i predetti permessi saranno riproporzionati.
- c) Tali permessi possono essere accordati, fruiti nonché recuperati compatibilmente con le esigenze di servizio; le richieste devono pervenire anticipatamente e secondo le modalità indicate dall'Azienda.
- d) I permessi possono essere fruiti da un minimo di 30 minuti a un massimo di ore e frazioni corrispondenti all'intera giornata lavorativa. I permessi devono essere fruiti in unica soluzione senza frazionamenti nell'ambito della stessa giornata.
- e) Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Esclusivamente per il personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione il recupero può avvenire - nell'ambito della fascia oraria di presidio della struttura di appartenenza - sia anticipando l'ora di inizio della prestazione sia in coda all'orario di lavoro.
- f) Le ore eventualmente non recuperate saranno trattenute nel foglio paga del mese successivo a quello di scadenza del periodo di recupero. In tal caso, l'Azienda si riserva di non accordare al lavoratore ulteriori permessi a recupero per periodi successivi.
- g) Le ore di permesso a recupero, di cui al presente paragrafo, saranno trattate ai fini

retributivi come ore di prestazione ordinaria, con conseguente esclusione del riconoscimento di maggiorazioni per lavoro festivo e notturno per i recuperi eventualmente effettuati nelle giornate/orari in questione.

h) Il presente istituto non è cumulabile con i permessi studio di cui al paragrafo 2.12 del Regolamento Aziendale.

7.2 Inoltre, a far data dal 1 gennaio 2020, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con livello inquadramentale fino al 5° (ivi compreso il livello retributivo 5°S) - ovvero il restante personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione - che al mese di novembre abbiano esaurito tutte le spettanze previste dal presente Accordo (capitoli 1, 2, 3 e 4), possono fruire di 8 ore di permessi a recupero, compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere entro gennaio dell'anno successivo.

7.3 Tali permessi possono essere accordati, fruiti nonché recuperati compatibilmente con le esigenze di servizio; le richieste devono pervenire anticipatamente e secondo le modalità indicate dall'Azienda.

7.4 I permessi possono essere fruiti per un minimo di 30 minuti e per un massimo di ore e frazioni corrispondenti all'intera giornata lavorativa. I permessi devono essere fruiti in unica soluzione senza frazionamenti nell'ambito della stessa giornata.

7.5 Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Il personale operante in archi di turnazione può recuperare sia anticipando l'ora di inizio del turno sia posticipandone il termine, fermo restando l'orario di presidio della struttura di appartenenza. Le ore eventualmente non compensate non saranno retribuite e l'Azienda si riserva di non accordare al lavoratore ulteriori permessi a recupero per periodi successivi.

8 Festività nazionale del 1 novembre 2020 – norma transitoria 2020

In relazione alla festività nazionale del 1 novembre 2020 cadente di domenica, in luogo del regime economico e normativo di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, saranno riconosciute a tutto il personale:

- a) un giorno di permesso retribuito, da fruirsi secondo la disciplina di cui al capitolo 1 del presente Accordo;
- b) 4 ore di permessi retribuiti, da fruirsi secondo la disciplina di cui ai capitoli 3 e 5 del presente Accordo, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro *part-time*.

9 Verifica

Entro il mese di febbraio 2021 le Parti si incontreranno per valutare l'efficacia delle disposizioni previste nel presente Accordo. Qualora le stesse non avessero consentito di raggiungere l'obiettivo condiviso di fruizione totale delle spettanze di ferie e permessi individuali nell'anno di maturazione, le Parti si danno atto sin d'ora che provvederanno tempestivamente ad introdurre, già a partire dall'anno 2021, meccanismi maggiormente efficaci in coerenza con le premesse del presente Accordo.

10 Disposizioni finali

Con la presente Intesa si intendono superate le previsioni in materia di Ferie e Permessi annui retribuiti disciplinate dai punti 2.7 e 2.8 del Regolamento aziendale vigente alla data del presente Accordo.

TI Sparkle S.p.A.

SLC CGIL

UILCOM UIL

RSU Sparkle

FISTEL CISL

UGL Telecomunicazioni